

MOZIONE PER LA MODIFICA DELL'ART. 153 C.P.C.

La sottoscritta, Avv. Cristina Bonanno, Delegata al Congresso Nazionale Forense di Catania per l'Ordine degli Avvocati di Roma, considerato che:

- in tema di rimessione in termini, l'odierno assetto normativo risiede nel disposto ex art. 153, comma secondo c.p.c. secondo il quale: *"La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini..."*.
- occorre, per quanto pleonastico, ribadire il principio generale secondo il quale, salvo casi particolari e limitati, *"le parti non possono stare in giudizio se non col ministero o con l'assistenza di un difensore"*.
- gli effetti pratici del suddetto principio sono che la quasi totalità degli atti processuali riferibili alla parte sono, *ope legis*, compiuti dal difensore che la rappresenta con l'evidente conseguenza che l'Avvocato si assume la responsabilità della condotta della parte e per l'effetto qualunque impedimento, anche allo stesso non imputabile, assume un evidente rilievo nel quadro processuale e procedurale.
- anche la non imputabilità degli impedimenti fattuali del difensore, così come l'attività professionale, deve essere valutata alla stregua del canone di diligenza propria del professionista; diligenza di ampio respiro ed elevata professionalità che utilizza come criterio quello della "diligenza professionale media esigibile" da valutarsi in via commisurata all'attività professionale esercitata.
- la diligenza professionale, come sopra descritta, comprende senz'altro il dovere di organizzare la propria attività professionale in modo da evitare errori ed omissioni, anche attraverso l'organizzazione dei collaboratori e l'utilizzo del potere di delega *ad hoc* ad altri colleghi per il completamento di singoli atti; potere, quest'ultimo che, salvo quanto recentemente disposto dalla Suprema Corte (Cass Penale, Sez.V sentenza 11 giugno 2018, n. 26606) è stato ampliato, nonché semplificato, per effetto dell'art. 14, comma secondo, della L. 247/2012 che in tema di formalità richieste per le sostituzioni in udienza dispone che: *"Gli avvocati possono farsi sostituire da altro avvocato, con incarico anche verbale..."*.
- l'Avvocato pertanto, nello svolgimento della sua prestazione di mezzi secondo standard molto alti ed assumendosi il rischio dell'organizzazione, deve svolgere la propria attività nell'interesse della legge e del proprio assistito potendosi, in caso di impossibilità allo stesso non imputabile, farsi comunque sostituire da un Collega.
- appare, altresì, evidente come la suddetta facoltà facilitata possa, di fatto, rappresentare un "boomerang" per il professionista; da un lato, infatti, la normativa consente, anche nella logica di professionalità che comprende l'organizzazione delle udienze e dello studio, la sostituzione in udienza a mezzo di un *"...altro avvocato..."*; dall'altro lato questa facoltà può collidere con l'interesse dell'assistito in quanto la sostituzione presuppone la profonda conoscenza degli elementi fattuali e procedurali da parte del sostituto il quale, evidentemente, non sempre è in condizione di avere contezza di tutti gli elementi della controversia.
- da quanto affermato discende la possibilità che la sostituzione in udienza possa essere incompatibile con la miglior tutela dell'interesse del cliente e dunque con il rispetto della garanzia costituzionale "dell'inviolabilità della difesa tecnica" e "dell'effettività del contraddittorio" così come stabilito dagli artt. 24 e 111 della Costituzione.
- le suddette garanzie, hanno imposto, infatti, al legislatore la predisposizione di un rimedio che permetta alla parte di eliminare ex post le conseguenze pregiudizievoli della sua inattività, dovuta all'intervento di un impedimento non imputabile, quello della rimessione in termini.
- per un altro aspetto, come già accennato, la regola di diligenza del difensore è sicuramente modellata su di un dovuto elevato standard professionale, che può tuttavia trovare un limite nel rilievo costituzionale dei diritti individuali e familiari della persona.
- in particolare l'art. 32 e l'art. 2 della Costituzione garantiscono il diritto alla salute, mentre gli artt. 29, 30 e 31 tutelano la famiglia e promuovono l'adempimento degli obblighi genitoriali, elevandoli entrambi ad interessi diffusi con una garanzia Costituzionale rafforzata, discendendo da ciò, pertanto, che la diligenza del professionista dovrà necessariamente comprendere la considerazione

della sfera individuale e familiare dello stesso, con conseguente inammissibilità di una valutazione dell'obbligo di diligenza stesso che imponga sacrificio della salute ovvero degli obblighi parentali.

- appare dunque opportuno e necessario che le ipotesi di malattia grave, imprevista e/o improvvisa del difensore, dei suoi ascendenti e discendenti, nonché delle persone con lui effettivamente conviventi, debitamente comprovate secondo le regole dell'art. 294 c.p.c., siano espressamente contemplate dal legislatore come cause non imputabili di assenza del difensore dall'udienza con conseguente rimessione in termini

CHIEDE

Che il Congresso voti ed approvi la seguente

MOZIONE

Il Congresso Nazionale Forense invita l'Organismo Congressuale Forense, il Consiglio Nazionale Forense e tutti i Consigli dell'Ordine locali a promuovere nelle opportune sedi parlamentari la seguente proposta di integrazione dell'art. 153 c.p.c.

"Dopo il secondo comma dell'art 153 c.p.c. è inserito il seguente terzo comma:

La grave, imprevista od improvvisa malattia del difensore, dei suoi ascendenti e discendenti, nonché delle persone con lui effettivamente conviventi, costituisce causa non imputabile di assenza del difensore all'udienza."

Nuova formulazione dell'articolo 153 c.p.c. – Improrogabilità dei termini perentori

I termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti.

La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell'art. 294, secondo e terzo comma.

La grave, imprevista od improvvisa malattia del difensore, dei suoi ascendenti e discendenti, nonché delle persone con lui effettivamente conviventi, costituisce causa non imputabile di assenza del difensore all'udienza.